LAVORI DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1°)

Venerdì 21 febbraio 1958. — Presidenza del Presidente Baracco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori.

In sede deliberante, la Commissione approva, su relazione del senatore Molinari e dopo interventi dei senatori Gramegna, Agostino e Terracini e del Sottosegretario Bisori, il disegno di legge: « Modificazioni alla legge 23 febbraio 1952, n. 101, sull'istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba » (2285), già approvato dalla Camera dei deputati.

Successivamente la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuale dello Stato per l'assistenza ai mutilati ed invalidi per servizio » (2236). Il relatore Battaglia dà alcuni chiarimenti, chiesti in una precedente seduta dai senatori Terracini e Gramegna, sulla costituzione, sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio.

Dopo successivi brevi interventi dei senatori Terracini ed Agostino e del Sottosegretario Bisori, il disegno di legge è approvato con un emendamento, proposto dal relatore, per cui, del contributo annuale di cui trattasi, 30 milioni sono destinati al funzionamento dell'Unione anzidetta.

In sede referente, la Commissione esamina gli emendamenti al disegno di legge d'iniziativa del senatore Sturzo: « Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29 " Norme per la elezione del Senato della Repubblica" » (125) riportati nell'apposito stampato n. 4 in data 21 febbraio corrente.

Prendono parte alla discussione, oltre il Presidente, il relatore Schiavone e il Sottosegretario Bisori, i senatori Agostino, Tupini, Terracini, Fortunati, Piechele e Condorelli. Sono respinti i due emendamenti modificativi dell'articolo 2, presentati dal senatore Sturzo, e gli articoli aggiuntivi primo, secondo, terzo, quinto, sesto, ottavo e nono presentati, rispettivamente, dai senatori Sturzo, Marina, Sturzo e Merlin Umberto, Marina, Merlin Umberto, Sturzo e Merlin Umberto, Il quarto articolo aggiuntivo proposto dai senatori Fortunati ed altri è ritirato dal senatore Fortunati. L'articolo aggiutivo proposto, in via subordinata unitamente al quarto, dai senatori Fortunati ed altri, e quelli settimo e decimo, proposti rispettivamente dai suddetti senatori e dai senatori Amadeo e Granzotto Basso, non sono approvati essendosi verificata la parità di voti prevista dall'articolo 84, primo comma, del Regolamento.

DIFESA (4ª)

VENERDì 21 FEBBRAIO 1958. — Presidenza del Presidente CERICA.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

In sede deliberante, la Commissione inizia la discussione del disegno di legge: « Reclutamento di tenenti in servizio permanente nell'Arma del Genio » (2004), ascoltando una relazione del senatore Marchini Camia.

Il relatore fa osservare come il ruolo dell'Arma del Genio versi attualmente in una grave crisi di quadri, quantitativa e qualitativa, per la cui soluzione è necessario ricorrere a provvedimenti di carattere eccezionale. La carenza quantitativa va attribuita, segnatamente, al notevole esodo dei migliori elementi tecnici, i quali, stimolati da retribuzioni più adeguate, riescono ad ottenere una più conveniente sistemazione nella vita civile. Tale situazione influisce negativamente anche sulla consistenza qualitativa dei quadri, mentre l'aumentato tecnicismo nell'Esercito imporrebbe l'utilizzazione di elementi qualificati, specie nei servizi del Genio. Di qui la opportunità del presente provvedimento, di cui sollecita l'approvazione.

Si passa, quindi, alla discussione degli articoli; senza discussione sono approvati gli articoli dall'1 al 3. Sull'articolo 4 insorge un ampio dibattito, al quale prendono parte numerosi senatori, circa la natura dei titoli da valutare ed il punteggio da attribuire per ciascun titolo. Dopo alcuni chiarimenti forniti dal Sottosegretario di Stato, l'articolo 4 viene approvato nel testo governativo, chiarendosi, tuttavia, che nel punteggio relativo al servizio militare — e quindi nel servizio reso nel Corpo volontari della libertà — siano tenuti in dovuta considerazione anche i servizi di guerra. Dopo di che sono approvati gli articoli dal 5 al 7 ed il disegno di legge nel suo complesso.

Si passa, quindi, all'esame del disegno di legge: « Trattamento economico degli addetti, addetti aggiunti, assistenti e archivisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in servizio all'estero » (1735), già approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo brevi parole del relatore, senatore Cadorna, sono approvati gli articoli dall'1 al 26. Per l'articolo 27, secondo un suggerimento della Commissione finanze e tesoro, viene ripristinato il testo originario del disegno di legge. che era stato modificato dalla Camera dei deputati, e che è del seguente tenore: « Al personale del Ministero della difesa destinato a prestare servizio all'estero presso organi internazionali, tribunali misti o internazionali può essere corrisposto, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un assegno integrativo nella misura da fissarsi con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per gli affari esteri e per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, presente il rappresentante del Ministero della difesa, come previsto dall'articolo 32 della presente legge.

« Il godimento di tale assegno è soggetto alle limitazioni previste dai precedenti articoli 8 e 9 ».

Senza discussione sono approvati gli articoli dal 28 al 35 e il disegno di legge nel suo complesso.

La Commissione ascolta, successivamente. una relazione del Presidente Cerica sul disegno di legge: « Limiti di età per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e per la cessazione dagli obblighi di servizio in tempo di pace dei sottufficiali di complemento dell'Arma stessa » (2403).

Il relatore fa presente come i limiti di età per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, fissati dalla legge 29 marzo 1951, n. 210, si siano rivelati, ad oltre sei anni dalla loro adozione, troppo bassi e tali da costituire per gli interessati motivo di grave preoccupazione, in ispecie per gli appuntati, ai quali, in atto, si applica il limite di età di 48 anni. Questi ultimi, infatti, quasi tutti ammogliati e con figli ancora in tenera età, vengono a trovarsi, una volta in congedo, nella impossibilità di sopperire ai bisogni fondamentali della esistenza, data l'esiguità della pensione e la difficoltà di trovare una nuova occupazione.

Tutto ciò ha creato uno stato di disagio; di qui la necessità, per motivi di giustizia perequativa e nell'interesse stesso del servizio, di eliminare tale inconveniente, attraverso il presente provvedimento.

Dopo una raccomandazione al Governo del senatore Jannuzzi, sono approvati, senza modificazioni, i quattro articoli del disegno di legge e il disegno di legge nel suo complesso.

Riferisce, infine, il senatore Jannuzzi sul disegno di legge: « Proroga del termine fissato dalla legge 20 giugno 1956, n. 614, per l'utilizzazione dei materiali d'artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della Guardia di finanza » (2424).

Il relatore ricorda come la legge 20 giugno 1956, n. 614, abbia richiamato in vigore, per il periodo di due anni dalla sua entrata in vigore,

e cioè fino al 5 luglio 1958, le disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, e successive modificazioni, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del Genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automociclistico del Corpo della Guardia di finanza. Tuttavia, le operazioni, per quanto sollecitamente condotte, non hanno potuto svolgersi nei tempi prestabiliti; si è ravvisata, pertanto, l'opportunità di prorogare i termini, attraverso il disegno di legge di cui si discute.

Senza discussione è approvato l'articolo unico del disegno di legge.

ISTRUZIONE (6ª)

Venerdì 21 febbraio 1958. — Presidenza del Presidente Ciasca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

In sede deliberante, il Presidente illustra il disegno di legge: « Disposizioni sugli scrutini delle scuole secondarie ed artistiche » (2448-Urgenza). Rilevato che il provvedimento tende in sostanza a richiamare in vigore per i prossimi anni scolastici le norme che hanno regolato la materia negli anni scorsi, in considerazione della impossibilità di affrontare al termine della presente legislatura l'esame di un ampio progetto che innovi l'intero sistema, il relatore osserva, d'altra parte, che il disegno di legge prevede anche talune limitate modifiche al sistema vigente: in particolare sopprime la versione in latino per gli esami di maturità scientifica, stabilisce che le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto a quelle orali e che negli esami di maturità e di abilitazione il rinvio alla sessione di riparazione è ammesso in non più di tre materie.

Si svolge quindi un'ampia discussione. I senatori Russo Salvatore, Lamberti e Ponti, pur formulando talune osservazioni marginali al disegno di legge o raccomandando al Governo

di tener conto di particolari esigenze in sede di emanazione delle ordinanze ministeriali in occasione dei prossimi esami, si dichiarano, nel complesso, favorevoli al disegno di legge nel testo proposto dal Governo; il senatore Roffi, invece, propone taluni emendamenti: vorrebbe anzitutto che, nell'articolo 2, fosse soppresso il limite massimo delle tre materie per l'ammissione agli esami di riparazione, nell'articolo 5, poi, vorrebbe che fosse soppressa la norma in forza della quale non si fa luogo all'assegnazione di voti nel caso di dichiarazione di definitiva riprovazione pronunciata nell'una o nell'altra sessione; a quest'ultima richiesta del senatore Roffi si associa anche la senatrice Merlin Angelina.

A sua volta il senatore Di Rocco prospetta l'opportunità di un emendamento all'articolo 4 che vieti alle Sottocommissioni di interrogare più candidati contemporaneamente.

Dopo una breve replica del Presidente, in qualità di relatore, prende la parola il rappresentante del Governo. Premesso che si tratta di materia quanto mai delicata e complessa e che ogni modificazione al sistema vigente va perciò attentamente vagliata, l'onorevole Scaglia illustra il carattere del provvedimento che non è, quest'anno, di semplice proroga ma contiene anche talune innovazioni al sistema vigente. Dopo aver poi risposto alle numerose osservazioni sollevate nel corso del dibattito, raccomanda alla Commissione la più sollecita approvazione del disegno di legge in considerazione della sua estrema urgenza.

Avendo i senatori Roffi e Di Rocco ritirato i loro emendamenti, rispettivamente agli articoli 2 e 4, gli articoli dall'1 al 4 sono approvati senza modificazioni.

Sull'articolo 5 si svolge un'ampia discussione al termine della quale è approvato un emendamento aggiuntivo che consente alla Commissione plenaria di convocare e consultare anche i Commissari aggregati, ove ne ravvisi l'opportunità; viene invece respinto un emendamento del senatore Roffi relativo all'obbligo di assegnare i voti anche in caso di definitiva riprovazione.

Senza discussione viene poi approvato l'articolo 6 e il disegno di legge nel suo complesso.

GIUNTA CONSULTIVA PER IL MEZZOGIORNO

Venerdì 21 febbraio 1958. — Presidenza del Presidente Jannuzzi.

Il Presidente comunica che i Ministri invitati alla odierna seduta della Giunta non potranno intervenire ed invita pertanto la Giunta stessa a rinviare ad altra seduta la trattazione dei problemi della Cassa del Mezzogiorno. La Giunta decide in conformità.

Si passa quindi all'esame del disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana: « Provvidenze per l'industria zolfifera » (2167). Prendono la parola il Presidente ed i senatori Criscuoli, Tartufoli, Carboni e Fiore.

La Giunta delibera di esaminare il disegno di legge prescindendo dagli aspetti finanziari e tecnici della proposta che sono di competenza di altre Commissioni: in tali limiti esprime parere favorevole a che siano emanate disposizioni legislative con carattere protettivo della

produzione zolfifera in Sicilia e ciò considerando anche che il disegno di legge recentemente approvato dal Senato sulla stessa materia non esaurisce tutti gli aspetti del problema zolfifero siciliano. La Giunta ritiene che il disegno di legge proposto dall'Assemblea regionale siciliana, o analoghe disposizioni legislative che il Parlamento vorrà approvare, rientrino nel quadro generale del potenziamento e dello sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno e delle Isole. Ritiene, peraltro, che la ripartizione dell'onere finanziario, prevista nel disegno di legge dell'Assemblea regionale siciliana, che addossa il 70 per cento allo Stato ed il 30 per cento alla Regione, debba essere modificata in senso meno gravoso per lo Stato.

Nei suddetti termini, la Giunta dà mandato di fiducia al senatore Criscuoli per la redazione del parere e la trasmissione del medesimo alla Commissione competente.

Licenziato per la stampa alle ore 21,30.